

**COMUNE DI CADEO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI  
STUDIO O DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA, A  
SOGGETTI ESTRANEI  
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Publicato all'Albo Pretorio nr. cronologico 6145 in data  
13 dicembre 2008

Approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 161 del  
13.12.2008 – dichiarata immediatamente eseguibile -

Entrato in vigore il 29 dicembre 2008

## **INDICE**

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - PRESUPPOSTI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 4 - PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 5 - LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI

ART. 6 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CADEO

ART. 7 - CRITERI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ART. 8 - CONFERIMENTO DI INCARICHI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

ART. 9 - CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA

ART.10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 11 – FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

ART. 12 – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI E PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AGLI INCARICATI

ART. 13 - PROROGA E RINNOVO

ART. 14 – NORME FINALI E DI RINVIO

**Art. 1**  
**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente titolo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti c.c., il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale o materiale, svolte dai soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, o in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

a. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, e gli incarichi per la consulenza tecnica di parte, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

b. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

c. gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e di gara e agli eventuali consulenti delle stesse;

d. gli incarichi di revisione economico-finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

e. le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi in materia;

f. le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

g. gli incarichi che si esauriscono in una sola prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni ecc..., se retribuite con compensi di modica entità (ovviamente al di sotto della soglia dei 5.000,00 Euro);

h. gli incarichi previsti dall'art. 90 e dall'art. 110 del D.Lgvo nr. 267/2000.

**Art. 2**  
**DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intendono:

a. per "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di 'prestazione d'opera o d'opera intellettuale e per incarichi di "collaborazione autonoma" tutti i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

b. per "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionali e, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Cadeo, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile;

c. per "incarichi di collaborazione-prestazione di natura occasionale" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, aventi per oggetto qualsiasi tipologia di prestazioni, e tra esse, gli incarichi di studio, ricerca, o consulenza, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;

d. per "incarichi di studio", le attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;

e. per "incarichi di ricerca", le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;

f. per "consulenze", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:

- le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

g. per "particolare e comprovata specializzazione universitaria", il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento.

h. per "Funzionario" il Responsabile del Servizio interessato all'affidamento dell'incarico.

### **Art. 3**

## **PRESUPPOSTI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio.

2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dal Comune, siano essi incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall'ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 1..

3. Il Comune può affidare incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, dello sport o dei mestieri artigianali, dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazioni dei contratti di lavoro di cui al D.lgvo 10.09.2003 nr. 276 e successive modificazioni, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. Gli incarichi vengono conferiti dai Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a. l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale, deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

b. il Funzionario deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all'art. 6 del presente Regolamento, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;

c. l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

e. deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, come disciplinata dal presente Regolamento.

6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il Funzionario che ha stipulato i contratti.

7. I funzionari possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività

istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi Consiliari approvati dal Consiglio Comunale in particolare di quelli contenuti nella relazione Previsionale e Programmatica; i Programmi dovranno prevedere che per l'attuazione degli stessi si ricorrerà all'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma.

8. Nell'affidamento di incarichi individuali, il Responsabile attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per l'Amministrazione e le condizioni di mercato. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

#### **Art. 4**

### **PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 3 nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.lgs. n. 267/2000;
- c) l'art. 25 della legge n. 724/1994;
- d) l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- e) l'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.

2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal Funzionario che procede all'affidamento dello stesso.

#### **Art. 5**

### **LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI**

Il limite massimo di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza è stabilito nel bilancio di previsione.

## **Art. 6**

### **ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CADEO**

1. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune di Cadeo, tranne che nel caso degli incarichi di cui all'art. 9 comma 1 – lettera b) e nel caso di incarichi per attività di formazione.
2. A tal fine il Funzionario che intende conferire l'incarico, deve tener conto del progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore, e motivare dettagliatamente il profilo professionale, le caratteristiche curriculari richieste, la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico e quindi dovrà effettuare una ricognizione al fine di accertare la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, dandone atto nella determinazione di avvio della procedura di cui al successivo art. 7.

## **Art. 7**

### **CRITERI E MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO**

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 9 , gli incarichi di cui al presente titolo devono essere affidati con le procedure comparative di cui all'art.8 .
2. Il Funzionario Responsabile di Servizio che intende conferire l'incarico, con apposita determinazione di avvio della procedura comparativa:
  - a. motiva la necessità dell'incarico e dà atto dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente art. 6;
  - b. definisce le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in ordini o albi professionali ed esperienze professionali richieste ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
  - c. approva un avviso di selezione indicante:

l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

3. L'avviso di selezione di cui al comma 2 indica anche i criteri di valutazione, ed

eventualmente i relativi punteggi, con riferimento:

a. alle abilità ed all'esperienza professionale maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, anche con riguardo a quelle maturate presso l'ente;

b. alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c. alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;

d. al ribasso del compenso offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministrazione;

e. ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell'incarico.

4. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la comparazione delle manifestazioni di interesse avviene con riferimento alle sole lettere a., b., c., ed e., del precedente comma 3.

5. L'avviso di selezione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente nonché sul sito web del Comune di Cadeo per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

7. Per importi non superiori a 20.000,00 Euro netti, ferma restando la richiesta specializzazione anche universitaria, l'incarico può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, lett. C da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

8. Previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al comma 2 lett. c. il Comune può istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore ad euro 20.000,00 netti. La graduatoria di merito approvata dal dirigente può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi similari entro i due anni dalla sua pubblicazione

9. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri del Unione Europea
- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di



provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta

10. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali, ove previsto
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'amministrazione comunale
- abbiano commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione comunale
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione.

### **Art. 8**

#### **CONFERIMENTO DI INCARICHI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE**

1. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), è effettuata dal Responsabile del servizio che intende avvalersi dell'incarico.

2. Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il Responsabile può essere supportato da apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Responsabile del Servizio interessato ed è dallo stesso presieduta.

3. L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, in quanto rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti.

4. Il Responsabile del servizio interessato, eventualmente supportato dalla Commissione, procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione e attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.

5. Se previsto nell'avviso di selezione, tutti i candidati, ovvero i candidati che abbiano presentato le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico, possono essere ammessi ad un colloquio al fine di meglio vagliarne le competenze.

6. Delle operazioni di scelta dell'incaricato deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Responsabile e, se nominata, dai componenti della commissione. A tutti i

candidati deve essere comunicato l'esito della selezione.

7. In presenza di offerte economiche che appaiano anomale il Responsabile di Servizio, chiede per iscritto le giustificazioni ritenute necessarie e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la loro presentazione.

## **Art. 9**

### **CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA**

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8, il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:

a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell' iniziale proposta di incarico;

b. per prestazioni specialistiche non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni e per prestazioni da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, dello sport o dei mestieri artigianali (in via esemplificativa: prestazioni di lavoro di natura artistica o culturale o scientifica);

c. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale

d. per tutti gli incarichi di valore economico netto fino a Euro 5.000;

e. per incarichi relativi ad attività da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere, per l'estrema urgenza risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, l'esperimento di procedure comparative di selezione;

f. per incarichi di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

g. quando vi sia la necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente

regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinenti e adeguate rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum.

3. La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

## **Art. 10**

### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. Ove prevista nell'avviso pubblico, la graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della struttura interessata.

Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune.

3. Il candidato risultato primo in graduatoria sarà invitato alla stipula dell'apposito contratto/disciplinare di incarico, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'apposita autorizzazione qualora l'incaricando sia dipendente di una Pubblica Amministrazione.

## **Art. 11**

### **FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Il Responsabile del servizio interessato all'incarico, formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza mediante la stipulazione di un apposito contratto/disciplinare di incarico, nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

2. Il contratto/disciplinare contiene i seguenti elementi essenziali:

a. durata del rapporto (termine di inizio e di conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;

b. luogo di svolgimento dell'attività;

c. oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;

d. compenso e modalità di pagamento;

e. penali per la ritardata esecuzione della prestazione;

f. elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;

g. obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

3. Nessun incarico di cui al presente regolamento può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il contratto e se non viene rispettato quanto previsto dal successivo art. 12.

## **Art.12**

### **CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI E PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AGLI INCARICATI**

1. Il Responsabile del servizio interessato, pubblica sul sito web dell'ente i dati relativi all'affidamento degli incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza disciplinati dal presente titolo, completi della indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Il Responsabile dà atto dell'avvenuta pubblicazione al momento della trasmissione degli atti di liquidazione al Servizio Economico Finanziario.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del suddetto Responsabile di Servizio.

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, da effettuarsi a cura del Responsabile di cui al precedente comma 1.

4. Il medesimo Responsabile provvede a dare comunicazione della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, all'ufficio Personale almeno tre giorni prima della data di inizio dell'incarico, mediante documentazione avente data certa, al fine di effettuare la dovuta comunicazione al Centro per l'impiego nel termine di legge previsto.

5. Nessun rapporto di incarico di cui al presente regolamento, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avere corso se :

- non si riferisce alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
- non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il contratto, ed in particolare, se non è ancora stato pubblicato sul sito Internet del Comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

6. Copia degli elenchi, di cui all'art. 1 comma 127 della legge 662/1996 e successive modifiche, è trasmessa semestralmente, a cura della Servizio Economico Finanziario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Resta confermato l'invio, da parte del relativo Responsabile, alla competente sezione della Corte dei Conti degli atti relativi ad incarichi di studio e di consulenza comportanti una spesa superiore ai 5.000 euro, al netto dell'IVA (art. 1 c. 173 della

L.266/2005), entro 30 giorni dall'adozione

### **Art. 13**

#### **PROROGA E RINNOVO**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto/disciplinare;
2. La proroga del contratto/disciplinare stipulato può avvenire, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, strettamente collegate alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto/disciplinare nel rispetto del compenso originariamente pattuito.

### **Art.14**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e dopo l'intervenuta pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.